



Divisione Passeggeri Long Haul
Divisione Passeggeri Regionale

Oggetto: Manifestazione d'interesse per il personale della vendita e assistenza di TRENITALIA S.p.A..

Procedura sindacale di cui all'Accordo di procedura 06.02.2017 per la risoluzione del rapporto di lavoro e l'accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (d'ora in avanti, Fondo), di cui al Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia di recepimento dell'Accordo sindacale del 28.07.2016, di adeguamento del D.I. n. 86984/2015 alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, di prossima emanazione (d'ora in avanti, D.I. di prossima emanazione).

Allegati: 3

In relazione alla procedura di cui all'oggetto, si trasmette la "Manifestazione d'interesse" per l'accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo. Della stessa verrà data diffusione al personale della vendita e assistenza di TRENITALIA S.p.A., di cui al "Campo di applicazione" dell'Accordo di procedura del 06.02.2017, attraverso il Portale Linea Diretta, nell'Area 'Il mio Profilo > Fondo di Sostegno' e sarà anche resa disponibile in versione cartacea, su richiesta dell'interessato, presso le strutture del personale/segreterie amministrative di riferimento.

La presente manifestazione di interesse è rivolta al personale della vendita e assistenza in servizio a tempo indeterminato nella Società TRENITALIA S.p.A., che alla data della presente riveste le figure professionali di:

Responsabile di linea/struttura operativa tecnica
Responsabile di struttura operativa complessa
Professional Senior
Professional
Impiegato Direttivo
Specialista Tecnico Commerciale
Tecnico Commerciale a terra/a bordo
Operatore Specializzato Commerciale

che raggiungano il primo dei requisiti pensionistici (di vecchiaia o anticipata) entro il termine di 36 mesi, previsto per l'accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del



Fondo dall'Accordo di procedura del 06.02.2017, decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.I. di prossima emanazione.

Pertanto, al fine di preconstituire il bacino dei lavoratori che potrebbero potenzialmente avere accesso alle predette prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo, i requisiti di cui al precedente capoverso devono essere raggiunti **non oltre il 31 dicembre 2020**.

Il personale interessato dovrà far pervenire, esclusivamente tramite mail, **entro e non oltre il 31.03.2017** alla struttura di DRUO- GPA di TRENITALIA S.p.A., all'indirizzo di posta elettronica **fondogenerazionale@trenitalia.it** la domanda di adesione alla presente manifestazione di interesse, redatta utilizzando il fac simile allegato (all. 1).

L'adesione alla manifestazione di interesse non costituisce diritto per l'accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie, ma condizione necessaria per accedervi.

La domanda in originale e sottoscritta, dovrà essere consegnata alla struttura di Risorse Umane di TRENITALIA S.p.A. competente per territorio, che rilascerà copia della medesima protocollata per ricevuta, entro il termine del **31.03.2017**.

Alle domande di accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- l'estratto conto contributivo rilasciato dall'INPS o, in alternativa, la delega a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la richiesta all'INPS dell'estratto conto contributivo (all. 2);
- l'eventuale dichiarazione (autocertificazione) dei carichi di famiglia (all. 3).

Non verranno prese in considerazione, ai fini della predisposizione della graduatoria nazionale di cui al punto successivo, le domande:

- presentate in data successiva al 31.03.2017;
- ricevute con modalità difformi da quanto previsto ai punti precedenti;
- non corredate dalla documentazione richiesta.

Decorso il termine utile per la presentazione delle domande (31.03.2017), sarà redatta, ove necessario, la graduatoria nazionale dei lavoratori che potrebbero avere accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo, che verrà stilata secondo i criteri di cui al punto 8 dell'Accordo di procedura 06.02.2017, con l'ordine di priorità di seguito indicato:

- a parità di prossimità al raggiungimento del primo dei requisiti pensionistici (di vecchiaia o anticipata), nell'ordine:
 - vecchiaia;
 - anticipata
- a parità di prossimità al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia:
 - maggiore anzianità contributiva;
- a parità di prossimità al raggiungimento del requisito per la pensione anticipata:
 - maggiore età anagrafica;

- se persiste parità di requisiti applicando i criteri di cui ai precedenti alinea:
 - maggiori carichi di famiglia.

I lavoratori utilmente collocati nella graduatoria nazionale di cui al punto precedente, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (d'ora in avanti, GU) del D.I. di prossima emanazione, saranno chiamati dalla Società a confermare l'adesione alla presente Manifestazione di interesse e la propria volontà di essere ammessi a fruire delle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo.

Nel caso il lavoratore **non confermi** l'adesione alla presente Manifestazione di interesse, come previsto dall'Accordo di procedura del 6.2.2017, il medesimo sarà escluso dalla graduatoria nazionale di cui sopra e considerato definitivamente rinunciario a partecipare alla procedura stessa.

Nel caso il lavoratore **confermi** l'adesione alla presente Manifestazione di interesse, ove utilmente collocato nella graduatoria nazionale l'ammissione a fruire delle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo potrà avvenire solo previa risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla decorrenza che verrà indicata dalla Società, da formalizzare con la sottoscrizione di accordi individuali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale con contestuale rinuncia al periodo di preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva e con i quali dovrà, peraltro, intendersi tacitata ogni eventuale pretesa e risolta qualsiasi controversia con la Società.

La preventiva sottoscrizione del verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con transazione generale novativa costituisce condizione essenziale per l'accesso su base volontaria alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo.

Informativa requisiti pensionistici previsti dalla vigente normativa

I requisiti, anno per anno, per la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato, previsti dalla vigente normativa, sono visionabili sul Portale di Gruppo Linea Diretta, nell'Area "Il mio profilo" - "Fondo di sostegno" - "Normativa di riferimento" - "I requisiti di pensionabilità (aggiornato febbraio 2017)".

Informativa Prestazioni Solidaristiche Straordinarie del Fondo

Requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie

Ove ricompresi nei quantitativi di personale di macchina ammessi ad accedervi sulla base dell'Accordo di Procedura del 06.02.2017 per la Società TRENITALIA S.p.A., potrà essere consentito l'accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo ai lavoratori che, permanendo nello stesso per un periodo massimo di 36 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.I. di prossima emanazione, raggiungano la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato entro il suddetto arco temporale, che verrà specificato dalla Società all'atto della pubblicazione in GU del D.I. di prossima emanazione.

fe

Valore dell'assegno e modalità di corresponsione

Di seguito si forniscono chiarimenti in materia di “*Valore dell'assegno e modalità di corresponsione*” sulla base del Regolamento del Fondo al momento vigente (D.I. n. 86984/2015), che saranno confermati o integrati nel momento della pubblicazione in GU del D.I. di prossima emanazione.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 “*Prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche: criteri e misure*” del Nuovo Regolamento del Fondo di prossima emanazione ed in analogia con quanto previsto per le prestazioni straordinarie dal Regolamento del Fondo al momento vigente (D.I. n. 86984/2015), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, nell'ambito delle prestazioni solidaristiche straordinarie, il cui valore è pari a:

- a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria di riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mensile mancante per il diritto alla pensione anticipata;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

- b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante, nell'assicurazione generale obbligatoria di riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione **mensile** mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Gli importi annui dell'assegno straordinario, nell'ambito delle prestazioni solidaristiche straordinarie, verranno suddivisi e corrisposti per **13** mensilità, fino al giorno / mese antecedente a quello di decorrenza del trattamento pensionistico e non sono rivalutabili.

Qualora il lavoratore lo richieda, l'assegno sarà corrisposto in un'unica soluzione, con un importo corrispondente al 60% del valore attuale di quanto sarebbe spettato se l'erogazione fosse avvenuta in forma rateale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto della BCE vigente alla data di decorrenza della prestazione.

Contribuzione correlata

Di seguito si forniscono chiarimenti in materia di “*Contribuzione correlata*” sulla base del Regolamento del Fondo al momento vigente (D.I. n. 86984/2015), che saranno confermati o integrati nel momento della pubblicazione in GU del D.I. di prossima emanazione.

In particolare, come stabilito dall'art. 9, comma 8, del Regolamento ad oggi vigente (D.I. n. 86984/2015), il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del primo dei requisiti

richiesti dalle norme di legge vigenti per conseguire il trattamento pensionistico (di vecchiaia o anticipato).

La contribuzione correlata è calcolata come stabilito dal Regolamento del Fondo vigente tempo per tempo.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario sono versate a carico del Fondo.

Nei casi di corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione la contribuzione correlata, quindi, non sarà versata in quanto non dovuta.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

Di seguito si forniscono chiarimenti in materia di “*Cumulabilità della prestazione straordinaria*” sulla base del Regolamento del Fondo al momento vigente (D.I. n. 86984/2015), che saranno confermati o integrati nel momento della pubblicazione in GU del D.I. di prossima emanazione.

In particolare, sulla base del Regolamento del Fondo ad oggi vigente, si evidenzia che durante il periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni straordinarie è possibile instaurare rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, purché il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Comitato Amministratore del Fondo presso l'INPS e sempreché l'attività lavorativa (dipendente o autonoma) non sia prestata a favore di aziende in concorrenza con l'ex datore di lavoro. Tale previsione è stata confermata anche per le prestazioni solidaristiche straordinarie dal nuovo Regolamento del Fondo di cui all'Accordo sindacale del 28.07.2016, in via di recepimento con il D.I. di prossima emanazione.

La violazione delle suddette prescrizioni comporta la decadenza dal diritto alla prestazione, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.

Infatti, ai sensi del nuovo Regolamento del Fondo di cui all'Accordo sindacale del 28.07.2016, in via di recepimento con il D.I. di prossima emanazione, gli assegni straordinari di sostegno al reddito, corrisposti anche nell'ambito delle prestazioni solidaristiche straordinarie, sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui sopra sono cumulabili, invece, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile ragguagliata ad anno percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.

Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al primo capoverso, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro,



nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.

La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti; è altresì ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

A tali fini l'art. 11 del Regolamento del Fondo espressamente prevede che è fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Comitato Amministratore del Fondo presso l'INPS, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

In caso di inadempimento di tali obblighi, per il mantenimento dell'assegno straordinario, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, nonché alla cancellazione della contribuzione correlata.

Contributi sindacali

Di seguito si forniscono chiarimenti in materia di “*Contributi sindacali*” sulla base del Regolamento del Fondo al momento vigente (D.I. n. 86984/2015), che saranno confermati o integrati nel momento della pubblicazione in GU del D.I. di prossima emanazione.

In particolare, sulla base del Regolamento del Fondo ad oggi vigente, i lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale cui aderiscono, barrando l'apposita clausola inserita nella domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, con contestuale delega all'INPS ad effettuare la relativa trattenuta. In tali casi il datore di lavoro comunicherà la scelta di proseguire il versamento della quota sindacale alla Organizzazione sindacale a cui il lavoratore aderisce.

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Ad integrazione dell'informativa generale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., la Società TRENITALIA S.p.A. La informa di quanto segue:

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti, ivi compresi i dati sensibili necessari e quelli acquisiti dal competente Ente previdenziale, sono finalizzati all'attuazione ed alla gestione delle

procedure di accesso alle prestazioni del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS Italiane di cui al Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia di recepimento dell'Accordo sindacale del 28.07.2016, di adeguamento del D.I. n. 86984/2015 alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, di prossima emanazione.

Modalità di trattamento

Le operazioni di trattamento saranno effettuate mediante modalità cartacee ovvero con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque autorizzati idonei a garantire la sicurezza necessaria in relazione alla natura dei dati trattati.

I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti interni ed esterni nominati Responsabili dalla Società TRENITALIA S.p.A. e dagli incaricati nominati dai rispettivi Responsabili.

Comunicazione

I Suoi dati saranno comunicati alle competenti strutture centrali e territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali / Enti locali coinvolti nella procedura di accesso alle prestazioni del Fondo in esame, nonché all'INPS per le funzioni di sua competenza nella gestione della citata procedura.

Gli stessi saranno inoltre comunicati alle competenti Organizzazioni di rappresentanza datoriale ai fini della formalizzazione dell'accordo individuale di risoluzione consensuale del Suo rapporto di lavoro.

La informiamo, inoltre, che l'eventuale graduatoria nazionale finale dei lavoratori che potranno avere accesso alle prestazioni del Fondo sarà accessibile a tutti gli interessati presso la struttura DRUO di TRENITALIA S.p.A.

La graduatoria stessa sarà comunicata alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo di procedura del 6.2.2017, per la successiva formalizzazione con specifico accordo. L'accordo con allegata la graduatoria nazionale finale sarà trasmesso successivamente al Comitato Amministratore del Fondo citato.

Titolare e Responsabile

Il Titolare dei trattamenti sopra descritti è TRENITALIA S.p.A. con Sede in P.zza della Croce Rossa, 1 00161 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali cui potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice è la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di TRENITALIA S.p.A. nella persona del Responsabile pro tempore.

Le strutture in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione della presente tra tutto il personale dipendente.

Riccardo Pozzi



***Domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
e accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo***

Spett.le
TRENITALIA S.p.A.

.....

Oggetto: Procedura sindacale di cui all'Accordo di procedura del 6.2.2017, per risoluzione del rapporto di lavoro ed accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e all'occupazione delle Società del Gruppo FS (di seguito Fondo), di cui al Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia di recepimento dell'Accordo sindacale del 28.07.2016, di adeguamento del D.I. n. 86984/2015 alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, di prossima emanazione.

Domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie erogate dal Fondo.

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____
il _____ in servizio nella Società TRENITALIA S.p.A. CID _____,
inquadrate al livello _____, figura professionale _____ ed impiegato presso
la struttura di _____

PRESO ATTO

- del Regolamento del Fondo di cui al D.I. n. 86984/2015;
- di essere consapevole che verrà emanato un nuovo Regolamento del Fondo, di recepimento dell'Accordo sindacale del 28.07.2016, di adeguamento del D.I. n. 86984/2015 alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, di prossima emanazione, che regolerà la specifica fattispecie delle prestazioni solidaristiche straordinarie, a cui si dovrà fare riferimento in ordine alla definizione delle regole di funzionamento delle prestazioni stesse;
- dell'apertura della procedura per l'accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo secondo quanto stabilito nell'Accordo di procedura del 6.2.2017 e della conseguente emanazione della manifestazione di interesse del _____, prot. n. _____ ;
- che l'adesione alla presente manifestazione di interesse costituisce condizione necessaria per poter accedere alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo;
- che l'adesione di cui sopra dovrà essere confermata a seguito della pubblicazione in GU del D.I. di prossima emanazione;

- che, come stabilito dall'Accordo di procedura del 6.2.2017, in caso di mancata conferma ai sensi del precedente alinea il lavoratore sarà considerato rinunciatario e sarà quindi escluso dalla graduatoria nazionale e dalla procedura,

ATTESO CHE

in base alle vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia / anticipata presso l'INPS o altra forma di previdenza obbligatoria con diritto a percepire il trattamento pensionistico entro e non oltre i termini previsti dalla suddetta manifestazione d'interesse del

ACCETTA

- di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla decorrenza stabilita dalla Società, per poter accedere alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo, sempreché risultino i requisiti necessari per l'accesso alle medesime prestazioni straordinarie;
- le determinazioni che perverranno dall'INPS in relazione alla effettiva collocazione nel citato Fondo, in applicazione della vigente normativa in materia pensionistica, liberando la Società TRENITALIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità o pretesa che possa derivare dal mancato accoglimento della successiva domanda di assegno straordinario.

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE:

- **ACCETTA** tutto quanto stabilito dalla manifestazione di interesse del, prot. n.;
- **ALLEGA** eventuale autocertificazione relativa ai carichi di famiglia;
- **DICHIARA** di non essere titolare di assegno ordinario di pensione o pensione di invalidità;
- **DICHIARA** di rinunciare al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva all'atto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- **ESERCITA** la seguente opzione (*barrare la/e opzione/i prescelta/e*):
 - richiede** la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale
ovvero
 - richiede** la liquidazione dell'assegno straordinario in un'unica soluzione;
 - dichiara** di voler proseguire nel versamento dei contributi sindacali e **autorizza** il datore di lavoro a comunicare la volontà di proseguire il versamento della quota sindacale alla Organizzazione sindacale prescelta.

A tutti i fini di cui alla presente richiesta, il sottoscritto (*barrare la/e opzione/i prescelta/e*)

- ALLEGA** alla presente l'estratto conto certificativo rilasciato dalla sede INPS competente per territorio (sede Polo se iscritto al Fondo Speciale FS),

ovvero:

- DELEGA** la Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., attraverso il modulo allegato, a richiedere la certificazione della propria posizione contributiva all'INPS, che trasmetterà l'estratto conto certificativo direttamente alla casella di posta elettronica indicata nel modulo allegato. In tale caso **si impegna** entro cinque giorni lavorativi dall'inoltro dell'estratto conto certificativo da parte dell'INPS a presentare lo stesso all'ufficio del personale a cui la presente è inoltrata, pena l'inefficacia della domanda stessa di accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie;

inoltre,

DICHIARA di accettare come corretti i dati contenuti nell'estratto conto certificativo rilasciato dall'INPS e si impegna a segnalare eventuali errori, omissioni ovvero periodi utili in esso non ricompresi.

Il sottoscritto, infine,

- **PRENDE ATTO** che, nel caso rientri tra i destinatari delle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo, il rapporto di lavoro si risolverà consensualmente alla data stabilita dalla Società, tramite la sottoscrizione di un accordo individuale di risoluzione del rapporto di lavoro in sede sindacale presso l'Unione Industriale di _____ o presso l'ILT territorialmente competente, con il quale dovrà, peraltro, ritenersi tacitata ogni eventuale pretesa e risolta qualsiasi controversia con la Società TRENITALIA S.p.A. e con le altre Società del Gruppo FS Italiane;
- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente alla Società ed al Comitato amministratore del Fondo presso l'INPS l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di un rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del Regolamento del Fondo al momento vigente (D.I. n. 86984/2015).

Data

Firma

Delega richiesta estratto conto certificativo

Il/La sottoscritt _____, nato/a _____, il
 _____, C.F. _____, in servizio nella Società
 TRENITALIA S.p.A., CID _____, inquadrato al livello professionale ____,
 figura professionale _____, ed impiegato presso la Struttura di

PRESO ATTO

del Regolamento del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e all'occupazione delle Società del Gruppo FS, di cui al D.I. n. 86984/2015, in materia di accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo e dell'apertura della procedura di accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo e della emanazione della manifestazione di interesse del, prot. n. che prevede la possibilità di accesso volontario alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo

DELEGA

la Società **Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.** a richiedere all'INPS l'estratto conto certificativo relativo alla propria posizione contributiva, necessario ai fini del perfezionamento delle procedure di accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie, che dovrà essere trasmesso dall'Istituto alla mail _____ (*indicare mail dove si vuole ricevere l'estratto*).

A tal fine, allega copia del documento di identità¹ in corso di validità **controfirmato in originale**.

Esprime, con riferimento a tutto quanto sopra esposto, il pieno consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Data

Firma

¹ Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si qualificano come documento di identità, la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare

Autocertificazione relativa ai carichi di famiglia

Il/La sottoscritt_ _____, nato/a _____, il _____, C.F. _____, in servizio nella Società TRENITALIA S.p.A. CID _____, inquadrato al livello professionale _____, figura professionale _____, ed impiegato presso la struttura di _____, in relazione alla domanda di accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui alla manifestazione di interesse del, prot. n.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il proprio nucleo familiare è composto come segue:

Parentela	Nominativo	Data di nascita	Fiscalmente a carico *

* Si/No

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" e s.m.i..

DATA

FIRMA
